



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

La Rettrice

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 10, rubricato "Competenza disciplinare";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 8 giugno 2012, n. 480 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 5 dicembre 2024, n. 609 e, in particolare l'art. 19 (*Collegio di disciplina*), commi 2 e 3, relativi alla composizione e alla durata del mandato:

"2. Il Collegio di Disciplina, che si riunisce secondo il principio del giudizio tra pari, è nominato dal Rettore ed è composto da sette componenti, e da tre componenti supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni: una professoressa o un professore di prima fascia, una professoressa o un professore di seconda fascia e una ricercatrice o un ricercatore in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalità definite da un apposito Regolamento che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, alle professoresse e ai professori di prima fascia, alle professoresse e ai professori di seconda fascia e alle ricercatrici e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo; due professoresse/professori di prima fascia, una professoressa/professore di seconda fascia e una ricercatrice/ricercatore in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell'Università della Tuscia, designati dal Senato Accademico nell'ambito di una rosa di persone candidate individuate a seguito di avviso pubblico. I componenti supplenti (una unità di prima fascia, una unità di seconda fascia e una ricercatrice o un ricercatore) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui al presente comma. Il Rettore nomina il Presidente del Collegio di Disciplina tra le professoresse e i professori di prima fascia che ne sono componenti.

3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta."

VISTO il Codice Etico e di Comportamento di questa Università, emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2019, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 4 marzo 2025, n. 104 e, in particolare, l'art. 30 relativo alla composizione e alle procedure per la costituzione del Collegio di disciplina;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale 14 gennaio 2016, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 25 agosto 2025, n. 501;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale 3 ottobre 2013, n. 875 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 18 settembre 2019, n. 683;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale 16 ottobre 2012, n. 823 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 23 novembre 2023, n. 545;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina, emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2019, n. 829;

VISTO decreto rettorale 21 dicembre 2022, n. 670 relativo alla nomina del Collegio di disciplina di questo Ateneo per il triennio 2022-2025;



RILEVATA la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio di disciplina a norma dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento di questo Ateneo;
TENUTO CONTO che, con separato provvedimento, si darà avvio alla procedura per la nomina dei componenti esterni all'Ateneo nel Collegio di disciplina secondo le disposizioni dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 30 del Codice Etico e di Comportamento;

PRESO ATTO che l'Ateneo si è dotato di un sistema informatico che consente lo svolgimento in modalità telematica delle procedure elettorali;

DECRETA

Art. 1

1. Al fine della costituzione del Collegio di disciplina di questa Università, sono indette le elezioni dei seguenti componenti interni, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni:

n. 2 professori/professoressse di prima fascia (un/una componente effettivo/a e uno/a supplente)

n. 2 professori/professoressse di seconda fascia (un/una componente effettivo/a e uno/a supplente)

n. 2 ricercatori/ricercatrici di ruolo (un/una componente effettivo/a e uno/a supplente).

2. **Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma online "Eligo", il giorno mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.**

3. L'accesso alla piattaforma telematica delle/degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso l'inserimento di apposite credenziali che le/gli stesse/i riceveranno sul proprio *account* istituzionale prima della votazione.

4. Le/I componenti del seggio elettorale saranno nominate/i con decreto rettorale almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

5. La durata in carica delle/dei componenti interni all'Ateneo nel Collegio di disciplina, salvo modificazioni del proprio stato giuridico, è triennale e decorre dalla data del provvedimento di nomina del Collegio di disciplina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. L'elettorato attivo spetta, per le/i componenti professori di prima fascia, alle professoressse e ai professori di prima fascia; per i componenti professori di seconda fascia, alle professoressse e ai professori di seconda fascia; per i componenti ricercatori, alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo.

3. L'elettorato passivo spetta alle professoressse e ai professori di prima fascia, alle professoressse e ai professori di seconda fascia e alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

4. I professori e i ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo definito hanno titolo all'elettorato passivo solo se, entro i tre giorni successivi alla indizione delle elezioni, presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
5. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino alla Rettrice dichiarazione di rinuncia ad usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina.
6. L'Amministrazione predispone gli elenchi delle elettrici e degli elettori, le urne e le schede elettorali su piattaforma Eligo, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
7. Gli elenchi di cui al precedente comma sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, la loro appartenenza ad un corpo elettorale alla data delle votazioni.
8. Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria.

Art. 3

1. Ai sensi degli artt. 33 e 41 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle votazioni, è così costituita:
 - Prof. Andrea Genovese professore di prima fascia, Presidente
 - Prof.ssa Roberta Bernini professore di seconda fascia, componente
 - Dott.ssa Alessandra Stefanoni ricercatrice di ruolo, componente
 - Dott.ssa Federica Balletti personale T.A., componente
 - Sig.ra Olga Palombi personale T.A., componente, con funzioni di Segretario.
2. La Commissione elettorale svolge compiti consultivi, accerta la validità delle candidature presentate, disciplina la propaganda elettorale, decide sulle contestazioni e sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini per l'elaborazione dei dati definitivi.
3. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati attestati dal verbale trasmesso dal seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dal precedente articolo 2, comma 8, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle eventuali contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
4. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. Il componente supplente è il secondo degli eletti.
5. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo la maggiore età.

Art. 4

1. I moduli di candidatura, resi disponibili sul sito di Ateneo, dovranno pervenire, debitamente compilati e firmati, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, alla casella PEC protocollo@pec.unitus.it **entro le ore 13.00 di giovedì 29 gennaio 2026**, all'attenzione dell'Ufficio Organi di Ateneo.

Ciascuna candidatura deve essere corredata dalle firme di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali (con arrotondamento per eccesso):

professoressa/i di prima fascia: almeno 8 firme

professoressa/i di seconda fascia: almeno 18 firme

ricercatrici e ricercatori di ruolo: almeno 2 firme

2. Le sottoscrizioni e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 5

1. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo: <http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni->

2. Le elezioni di cui al presente decreto sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2019, n. 829.

Prof.ssa Tiziana Laureti